



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Benedetta COSSU	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 79356 del registro di segreteria, nei confronti di GIANNI Giovanni (CF: GNNGNN58S19F839I); nato a Napoli il 19.11.1958, dal 28.4.2016 cancellato per irreperibilità ad accertamento dall'ultima residenza conosciuta in Guidonia Montecelio (RM), via di Marco Simone n. 82/app 210 sc.B, non costituito;

Visto l'atto di citazione del 21.3.2022;

Visto il decreto presidenziale del 29.3.2022;

Uditi alla pubblica udienza del 13 settembre 2022, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci,

il relatore cons. Anna Bombino, il Pubblico Ministero nella persona del VPG dott. Laura Monfeli; nessuno è comparso per il convenuto;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 21 marzo 2022, notificato l' 1.4.2022, il Procuratore regionale presso questa Corte ha chiamato in giudizio il sig. Gianni Giovanni per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa della somma da determinare sino alla concorrenza di euro 18.461,43, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e accessori di giustizia.

Invero, l'Addetto per la Difesa dell'Ambasciata d'Italia in Riyadh ha trasmesso alla Procura Militare della Repubblica di Roma apposita informativa di reato, nonché denuncia alla Procura Generale della Corte dei conti, con nota del 9.7.2013, trasmessa, con nota del 26.7.2013, alla procura regionale per danno erariale a carico del militare Gianni Giovanni per utilizzo illecito di una utenza telefonica intestata all'Ufficio dell'Addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia in Riyadh ma utilizzata esclusivamente dal militare per fini personali.

Gli accertamenti amministrativi effettuati nel corso del 2014 venivano comunicati alla Corte dei Conti (risposte istruttorie del Ministero della Difesa 28.3.2017 e del 2.7.2018) che prendeva atto che alcun pagamento era stato effettuato dall'Amministrazione e pertanto procedeva ad archiviare il procedimento con decreto emesso in data 27.2.2020 in mancanza di esborso da parte dell'Amministrazione denunciante in favore della società creditrice.

L'istruttoria amministrativa si è poi conclusa con la Relazione finale dell'Ufficiale inquirente in cui si precisava che in data 25.8.2021 era stato eseguito il pagamento di euro 18.461,43, come da mandato di pagamento in favore della compagnia telefonica araba (Saudi Telecom Company) e ritenuta l'esclusiva responsabilità del militare Gianni al quale era stato già notificato in data 4.11.2011 il decreto di addebito di responsabilità rimasto privo di effetti (note dello SMD dell'8.11.2021 e 1.12.2021). Con decreto del 29.11.2021 veniva quindi disposta la riapertura del procedimento contabile a carico del Gianni, ai sensi dell'art. 70 c.g.c..

In relazione ai fatti sopradescritti- sulla scorta della copiosa documentazione acquisita per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa- la

competente Procura della Corte dei conti ha individuato la sussistenza di un danno erariale pari a euro 18.461,43 in relazione a cui sono stati ritenuti sussistenti gli elementi di responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, a carico del Gianni, invitato (atto notificato personalmente all'invitato il 10.1.2022) dall'organo inquirente a fornire le proprie deduzioni.

Con atto di citazione del 21.3.2022 (notificato l'1.4.2022) il sig. Gianni veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del danno erariale di euro 18.461,43 con riferimento agli esborsi per traffico telefonico non inerente a motivi di servizi e non giustificato.

Circa la posta di danno le fatture dell'utenza telefonica richiesta dal Gianni ma intestata all'Addettanza militare evidenziano un traffico telefonico dal marzo 2011 a marzo 2013 (ovvero per quasi due anni dopo il rimpatrio del Gianni) e un saldo di SAR 132.661,90, pari a euro 18.461,43, il cui pagamento è stato poi effettuato dall'Amministrazione il 25.8.2021 (mandato di pagamento).

Il Gianni, cui sono state richieste giustificazioni, non ha dato alcun riscontro, omettendo qualsiasi indicazione in ordine ai motivi

di servizio sottostanti alla richiesta dell'utenza telefonica e della effettuazione delle telefonate a scopi e fini personali.

La Procura ha evidenziato altresì che per i fatti in contestazione il Gianni è stato condannato, tra l'altro, ad un anno e 4 mesi reclusione e a euro 500 di multa con sentenza del Tribunale di Roma n. 10277/2016 passata in giudicato il 17.6.2016 per il reato di truffa nei confronti della Compagnia Telefonica Saudita avendola indotta in errore al fine di concludere un contratto per uso personale con addebito dei relativi importi a carico dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia in Riyadh ove prestava servizio.

Alla udienza odierna, contumace il convenuto, il rappresentante del P.M. ha posto in evidenza la regolarità e la completezza degli atti che comprovano il dedotto danno erariale e chiesto l'accoglimento integrale della domanda.

La causa è trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio osserva che il convenuto- ritualmente citato- non si è costituito in giudizio né ha svolto alcuna attività difensiva.

Di conseguenza, ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c..

2. Nel merito, la domanda è fondata e va integralmente accolta con ogni conseguenza di legge.

Osserva il Collegio che nella specie sussistono tutti gli elementi costitutivi per affermarsi la responsabilità erariale del convenuto risultando palese il diretto nesso di causalità tra la condotta delittuosa da lui posta in essere e l'evento dannoso-pagamento del saldo delle fatture telefoniche relative all'utenza utilizzata per scopi e fini personali- per la P.A.. Sono presenti, nella fattispecie, tutti gli elementi che giustificano una condanna al risarcimento, il rapporto di servizio con il Ministero della Difesa; il danno erariale sopportato dall'Ente medesimo, a causa dell'illecito comportamento del militare che ha concluso un contratto di telefonia mobile per uso personale con addebito dei relativi importi a carico dell'Ufficio: il danno erariale sopportato dall'ente medesimo, a causa del pagamento delle fatture effettuato dall'Amministrazione della Difesa, pena l'interruzione dei contratti di telefonia in atto con la Società Telefonica araba; infine, l'elemento soggettivo consistente nella dolosa violazione, da parte del Gianni dei doveri di servizio.

Lo svolgimento dei fatti risulta ampiamente accertato anche in sede di giudizio penale nel quale il convenuto è stato condannato per il reato di truffa perpetrata ai danni della Società Telefonica Araba con la quale ha concluso, all'insaputa dell'Addetto per la Difesa, e con false dichiarazioni "un contratto permanente e senza limitazioni di chiamate", con rilascio di una SIM (utenza 050/0700525) utilizzata ininterrottamente dal marzo 2011 al marzo 2013 (dopo due anni dal rimpatrio del Lgt. Gianni) per uso personale con addebito dei relativi importi a carico dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia in Ryadh ove ha prestato servizio come coadiutore.

Nessun dubbio può sussistere, pertanto, in merito alla responsabilità del Gianni per la diminuzione patrimoniale causata all'Ente di appartenenza, conseguente al pagamento delle fatture emesse dalla società Telefonica araba per le chiamate effettuate dal medesimo per fini e scopi personali anche dopo il rientro in Italia, ed addebitate all'Ufficio ove ha prestato servizio dal 18.8.2008 al 30.5.2011, reiterando peraltro una condotta illecita già censurata in sede amministrativa e contabile in analogo fattispecie dannosa nei confronti

dell'Amministrazione della Difesa (cfr. Sent. Corte conti n. 322/2015).

La copiosa documentazione acquisita al fascicolo del giudizio ha consentito di quantificare con esattezza il traffico telefonico effettuato dal dipendente per quasi due anni dopo il rimpatrio in Italia in relazione all'utilizzo della SIM n. 050/0700525 richiesta alla società Telefonica araba direttamente dal medesimo all'insaputa dell'Addetto della Difesa ed utilizzata sino alla rescissione del contratto disposto dal responsabile dell'Ufficio dopo l'invio della prima fattura in data 17 marzo 2013 all'Ambasciata da parte della società Telefonica araba seguita dalle ulteriori richieste sino alla messa in mora dell'Ambasciata italiana che in caso di mancato pagamento del debito entro la prima decade di Agosto avrebbe subito la chiusura di tutte le utenze mobili e non in essere, con gravi conseguenze per le attività istituzionali della Rappresentanza diplomatica (cfr. Relazione finale inchiesta amministrativa). La situazione debitoria è stata quindi liquidata dall'Ufficio dell'Addetto militare il 29.8.2021, come confermato dalla dichiarazione liberatoria del 7.10.2021 della società creditrice in atti.

In definitiva, l'indagine amministrativa ha confermato l'esclusiva responsabilità del Gianni per comportamenti dolosi e fraudolenti, come già denunciati alle Autorità giudiziarie competenti (Rel. finale 26.10.2021).

Invero, il Gianni ha agito con dolo al fine di trarre un indebito beneficio ai danni dell'Amministrazione della Difesa. Il predetto, nella sua qualità di militare in servizio presso l'Addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia in Riyadh, ha conseguito un ingiusto profitto dall'utilizzo della utenza telefonica ottenuta con l'inganno a seguito di false dichiarazioni, senza versare il corrispettivo del servizio ottenuto, lasciando il debito all'Ambasciata, quale parte lesa della vicenda qua.

La condanna penale del Gianni con sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.10277/2016 ha avvalorato la consapevolezza del convenuto di agire al fine di trarre un indebito vantaggio dalla sua posizione di servizio presso l'Addetto militare a Riad causando un grave danno patrimoniale (oltre che di immagine) all'Ambasciata d'Italia.

La domanda è perciò fondata e provata sia nell'an che nel quantum, secondo ciò che emerge dagli atti di causa.

Questo Collegio deve pertanto ritenere il sig. Gianni Giovanni responsabile del danno subito dall'Ente, nella misura indicata nella domanda attrice e perciò lo condanna al pagamento della suindicata somma di euro 18.461,43, nonchè alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 25.8.2021- coincidente con la data del pagamento del debito - fino alla data della presente sentenza. La condanna va infine estesa agli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo e alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per il Lazio-definitivamente pronunziando,

DICHIARA

La contumacia del convenuto ai sensi dell'art. 93 c.g.c. ;

ACCOGLIE

La domanda attrice e per l'effetto condanna il sig. Gianni Giovanni, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 18.461,43 (euro diciottomilaquattrocentosessantuno/43), nonchè alla rivalutazione monetaria dal 25.8.2021 fino alla data di notifica della presente sentenza e agli interessi legali da tale data e fino al soddisfo; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del

giudizio, che vengono liquidate in* euro 153,18
(Centocinquantatre/18).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
13 settembre 2022

L'Estensore

Il Presidente

Anna Bombino

Antonio Ciaramella

F.to Digitalmente

F.to Digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2023

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente

